Polizza Gare e Competizioni Sportive

INCLUSIONE DI POLIZZA
09 49591IY

Mod. 210A

Agenzia	Ag./Subag.	Prod.
ACRISURE ITALIA S.P.A.	**M195**	**000**

Contraente

AUTOMOBILE CLUB ITALIA

indirizzo
VIA MARSALA,8

comune	cap	provincia
ROMA	**00185**	**RM**

codice fiscale	coassicurazione SARA %
00907501001	**==**

Cosa assicuriamo

Titolo della manifestazione: **Gare e Competizioni Veicoli Aci dal 12/04/2025 al 31/12/2025.**
Settore gara: **Gare Automobilistiche**
Tipo di gara: **---------**
Località, percorso, km: **----------**
Km circuito/pista **_____**
Prove Speciali: **----------**
Numero giorni gara: **----------**

Garanzie sottoscritte e Condizioni assicurative

Responsabilità Civile di Gare e Competizioni Sportive

Responsabilità Civile dell'Organizzatore (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 7 settembre 2005 n. 209) per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli/natanti partecipanti a gare nonché alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento di gara .

Massimale di garanzia unico pari a € **25.000.000,00**

Franchigia per soli danni a cose 1.500,00

Condizioni aggiuntive:	A B come da capitolato
Regolazione Premio	Si

Premio complessivo garanzie sottoscritte anticipato alla firma

Il premio contrattuale di polizza è stato pagato dal Contraente in data 12/05/2025 con rateazioni come previste dal capitolato tecnico di gara

Durata della copertura della presente applicazione

La presente polizza collettiva assicura tutte le manifestazioni sportive iscritte al calendario sportivo nazionale della Federazione Sportiva Nazionale Automobile Club d'Italia e/o internazionale F.I.A. *nell'arco temporale 12 maggio 2025-31 dicembre 2025.-*

SARA ASSICURAZIONI SPA
Il Direttore Generale

PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO

ORIGINALE PER L'ASSICURATO

sara assicurazioni
Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia

Società del Gruppo Sara

Contratto di assicurazione auto

Gare e Competizioni Sportive

AUTOMOBILE CLUB ITALIA
Polizza: 09 49591IY

Set Informativo modello 210A edizione 4/2025

Il presente Set informativo, contiene:
a) Documento informativo precontrattuale - DIP
b) Condizioni di Assicurazione Modello 210A ed 4/2025 comprensivo di glossario deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione o dove prevista, della proposta di assicurazione

Polizza R.C.AUTO(veicoli gare motoristiche)

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Sara Assicurazioni S.p.A. **Prodotto: Gare e Competizioni Sportive**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile dell'Organizzatore di eventi motoristici per i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione dei veicoli/natanti partecipanti a gare o competizioni (automobilistiche, motociclistiche e motonautiche) nonché alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali , se previste dai Regolamenti di Gara.

Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni causati a terzi dalla circolazione dei veicoli durante lo svolgimento dell'evento motoristico sia competitivo che non competitivo
- ✓ Danni ai terzi trasportati sulle vetture di gara quando il Regolamento di gara prevede la loro presenza a bordo
- ✓ Danni a persone riferite ai componenti i Comitati organizzatori, agli Ufficiali di Gara, ai dipendenti ed agli ausiliari, agli addetti ai servizi e all'organizzazione delle gare, purché non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno
- ✓ Danni ai secondi conduttori (navigatori) previsti dal Regolamento di gara quando non sono a bordo del veicolo di gara

La compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). Sara per questo rischio prevede una combinazione minima di massimali pari a € 6.450.000 /1.300.000 rispettivamente per danni a persone e cose/animali.

Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono coperti dall'assicurazione i danni tra piloti concorrenti, nello specifico:

- × Lesioni personali del pilota durante la guida
- × Danni alle vetture di gara se l'assicurato/Organizzatore è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose
- × i trasportati per i danni alle loro cose.

Ci sono limiti di copertura?

La compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente per:

- ! conducente non abilitato alla guida
- ! Regolamento di gara non approvato
- ! gara non autorizzata in base alle norme di legge
- ! guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
- ! danni a trasportati se trasporto non conforme alle disposizioni vigenti, alle prescrizioni del Regolamento di gara

Per l'elenco completo e dettagliato vedi l'Allegato

Dove vale la copertura?

- ✓ Per le gare automobilistiche l'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino compresi i tratti di percorso oltre confine previsti dal regolamento di gara, in quest'ultimo caso la gara deve essere autorizzata dalla competente Autorità italiana. Per le gare motonautiche l'assicurazione ti copre in acque territoriali italiane (sia interne che in acque neutre), nelle acque Svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano e anche nei tratti di percorso oltre confine previsti dal regolamento di gara, in quest'ultimo caso la gara deve essere autorizzata dalla competente Autorità italiana.

Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare gli eventuali cambiamenti in corso di contratto che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni false o inesatte e le mancate comunicazioni di variazione di rischio, possono comportare la cessazione della polizza o una rivalsa. Inoltre, se la polizza prevede regolazione, hai l'obbligo di comunicare all'Impresa, entro 15 giorni dalla scadenza del contratto, i dati definitivi necessari per la regolazione del premio, nonché ad esibire, a richiesta dell'Impresa, la relativa documentazione ufficiale.

Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Se il premio è anticipato in via provvisoria, sarà regolato alla scadenza in base ai dati effettivi che ci dovrai comunicare. Il pagamento della regolazione dovrà essere effettuato entro 15 giorni dall'emissione della regolazione. Ti precisiamo che il premio per pilota è dovuto per intero anche nel caso di partecipazione del concorrente alle sole prove ufficiali o verifiche preliminari se previste.
Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (3.000 euro). Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura R.C. Auto ha durata temporanea pari al periodo di svolgimento della gara inteso come periodo compreso dall'inizio delle verifiche preliminari al termine delle verifiche finali indicate sul Regolamento di gara.

Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la disdetta e si estingue alla sua naturale scadenza.
Il contratto può essere risolto solo in caso di mancato svolgimento della gara. In questo caso sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia prima dell'inizio delle verifiche preliminari a mezzo di fax o telegramma e hai diritto al rimborso della parte di premio RCA pagata che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN.

INDICE

1. GLOSSARIO 1
2. NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 2
3. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLE GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE DI VEICOLI A MOTORE E DI NATANTI CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3
4. CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI DA CIRCOLAZIONE NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (VALIDE SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA) 4
5. RISCHIO STATICO: RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ORGANIZZATORE PER DANNI NON CAUSATI DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI NATANTI (VALIDA SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA IN POLIZZA) 5
6. TUTELA LEGALE DEI COMITATI ORGANIZZATORI DI GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE (VALIDA SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA IN POLIZZA) 6

1. GLOSSARIO

Nel testo di polizza si intendono per:

Assicurato: il soggetto Comitato Organizzatore e gli ufficiali di gara da esso designati per la gara automobilistica indicata in Polizza, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Caso assicurativo: il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

Certificato di assicurazione: documento rilasciato al Contraente contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio.

CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE): Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.

Contraente: il soggetto Comitato organizzatore che stipula l'Assicurazione e sottoscrive il contratto.

Franchigia: l'importo prestabilito che, in sede di indennizzo, rimane a carico dell'Assicurato.

GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE: Ogni manifestazione automobilistica competitiva organizzata nell'ambito e sotto l'egida di una federazione sportiva riconosciuta.

Indennizzo: la somma di denaro corrisposta al danneggiato a titolo di ristoro patrimoniale totale o parziale.

Legge: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni Private.

Massimale: i massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'Impresa presta l'assicurazione. Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'Impresa e' obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà. Nei massimali bipartiti la prima cifra rappresenta il limite fino al quale l'Impresa è obbligata per danni alle persone, qualunque sia il numero delle persone decedute o ferite, e la seconda cifra rappresenta il limite per danni a cose o animali.

Polizza: i documenti che provano l'Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente a SARA.

Premio netto: Somma di denaro dovuta dal Contraente a SARA al netto dell'imposta sulle assicurazioni e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

Quietanza: ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dall'Impresa.

RCA: la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Regolazione: Conguaglio attivo o passivo dei Premi di Polizza effettuato dopo la scadenza del contratto.

Risarcimento: la riparazione, in denaro o in forma specifica, del pregiudizio subito dal danneggiato a seguito di atto illecito doloso o colposo.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Rischio Statico: Responsabilità Civile dell'Organizzatore per danni non causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti..

SARA: SARA assicurazioni spa.

Scoperto: l'importo percentuale del danno, con un eventuale minimo in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro: il verificarsi della controversia o del procedimento per i quali è prestata la garanzia assicurativa.

Società: SARA Assicurazioni S.p.A..

Tutela Legale: L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/2005, artt. 163, 164, 173, 174 e correlati.

Condizioni di Assicurazione

2. NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

2.1. Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).**

2.2. Altre assicurazioni
Il Contraente e/o l'Assicurato **devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio; in caso di Sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).**

2.3. Pagamento del Premio – Decorrenza dell'Assicurazione
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

2.4. Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

2.5. Aggravamento o diminuzione del Rischio
Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio.
Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione e/o all'Indennità nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.). Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato (art. 1897 C.C.).

2.6. Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Norme specifiche al riguardo sono contenute negli articoli 1.16, 1.17, 1.18. **L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 C.C**..

2.7. Regolazione del Premio
Se il Premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di Rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in Polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del Premio, fermo il Premio minimo stabilito in Polizza. A tale scopo, entro 15 giorni dalla fine della copertura, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società l'indicazione degli elementi variabili contemplati in Polizza. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione del Premio devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società, salvo il diritto per la Società stessa di agire giudizialmente. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

2.8. Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione
Il contratto si intende stipulato senza tacito rinnovo e scadrà automaticamente alla scadenza convenuta senza obbligo di disdetta.

2.9. Oneri fiscali
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al Contratto e agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.

2.10. Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme della legge italiana.

3. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLE GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE DI VEICOLI A MOTORE E DI NATANTI CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RC1 - OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE L'Impresa assicura in conformità alle norme della Legge, i rischi della Responsabilità Civile dell'Organizzatore di gare e di competizioni sportive e degli altri obbligati per i danni configurati nell'art. 124 del D.Lgs 7 settembre 2005 n. 209, Codice delle Assicurazioni Private. Pertanto, l'Impresa si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli e dei natanti partecipanti a gare o competizioni, nonché alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento di gara.
L'impresa inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e della relativa "Premessa", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria, indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate, in questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive".
La garanzia ha effetto, per ciascun veicolo o natante dal momento in cui, per ordine della direzione di gara, viene consegnato agli incaricati delle verifiche preliminari, tecniche e/o sportive, e termina nel momento in cui sempre per ordine della direzione di gara, viene riconsegnato dagli incaricati delle verifiche finali, sempre che le verifiche siano previste dal regolamento particolare di gara con i relativi orari.

RC2 - ESCLUSIONE E RIVALSA - L'assicurazione non è operante:

- **se il conduttore non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;**
- **per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti, alle prescrizioni del Regolamento particolare di gara e alle indicazioni della carta di circolazione, del certificato di licenza di navigazione, nonché, comunque, se il veicolo o il natante è monoposto;**
- **se la gara non è autorizzata in conformità alle norme di legge in vigore;**
- **se il Regolamento di gara non è approvato dai competenti organi sportivi;**
- ***nel caso di veicolo o natante guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti;***
- ***per le gare di motoslitte su piste innevate e/o ghiacciate e per le gare di sci nautico, sono esclusi i danni allo sciatore trainato ed i danni tra sciatori trainati in quanto partecipanti alle stesse gare.***

Nei casi predetti ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

RC3 - ESTENSIONE TERRITORIALE - LIMITI DI NAVIGAZIONE
L'assicurazione vale:

- per le gare automobilistiche e motociclistiche: per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, compresi gli eventuali tratti di percorso oltre confine previsti dal Regolamento di gara, ***sempre che la gara stessa sia autorizzata dalla competente Autorità italiana;***
- per le gare motonautiche: per le acque territoriali Italiane comprese le acque interne e gli eventuali tratti di percorso in acque neutre, per quelle Svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano, nonché per gli eventuali tratti di percorso oltre i predetti limiti previsti dal Regolamento di gara, ***sempre che la gara stessa sia autorizzata dalla competente Autorità italiana;***

RC4 - DURATA DEL CONTRATTO - Il contratto ha durata pari a quella della gara o competizione per la quale è stato stipulato, nonché delle relative prove ufficiali e delle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara

RC5 - PAGAMENTO DEL PREMIO - Il premio deve essere pagato alla consegna della polizza.
La parte di premio relativa agli elementi di rischio variabili è determinata sulla base dei dati forniti dal Contraente e deve essere pagata anticipatamente, salvo successiva regolazione.
Il premio indicato in polizza per pilota è dovuto per intero anche nel caso di partecipazione del concorrente alle sole prove ufficiali o verifiche preliminari se previste .
Il Contraente è tenuto a comunicare all'Impresa, nel termine di 15 giorni dalla scadenza del contratto, i dati definitivi necessari per la regolazione del premio, nonché ad esibire, a richiesta dell'Impresa, la relativa documentazione ufficiale, compresa copia conforme dell'incartamento di chiusura della gara redatto dal Direttore della stessa per l'Autorità sportiva competente.
La differenza attiva o passiva risultante dalla regolazione deve essere pagata nei 15 giorni dalla relativa comunicazione.

Qualora la gara venga annullata prima delle verifiche preliminari e/o prove ufficiali (se previste), si fa luogo al rimborso del premio anticipato, escluse le imposte ed il contributo S.S.N.. In ogni altro caso il premio è dovuto per intero.

RC6 - MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI - La denuncia del sinistro deve essere presentata nel termine previsto dall'art. 1913 Cod. Civ. e contenere il numero della polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
A fronte di omissioni nella presentazione della denuncia del sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa, ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ., ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

RC7 - GESTIONE DELLE VERTENZE - L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede in cui si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati costituitisi parti civili.
L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

RC8 - COMPETENZA TERRITORIALE - Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione dell'Impresa, ovvero di quello dove ha sede l'Agenzia cui è assegnato o presso la quale è stato concluso il contratto.

RC9 - IMPOSTE E TASSE - Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

RC10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

4. CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI DA CIRCOLAZIONE NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (VALIDE SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA)

PREMESSA

L'assicurazione dei rischi indicati nelle sottoestese Condizioni aggiuntive è regolata dalle "Condizioni generali di assicurazione", ad eccezione degli artt. 2, secondo comma, e 10, nonché per quanto non previsto da tali "Condizioni generali" dalle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, in quanto compatibili con le sottoestese Condizioni aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 del Codice delle Assicurazioni Private.

A) ORGANIZZATORI, UFFICIALI DI GARA, DIPENDENTI E AUSILIARI DEGLI ORGANIZZATORI - Sono considerati terzi, anche per i danni a cose od animali, i singoli componenti i Comitati Organizzatori, gli ufficiali di gara, i dipendenti e gli ausiliari addetti ai servizi e all'organizzazione delle gare e competizioni automobilistiche, motociclistiche e motonautiche (esclusi i piloti, gli addetti al servizio dei veicoli, le case costruttrici ed i loro dipendenti e collaboratori), in quanto non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno.

B) SECONDI CONDUTTORI PARTECIPANTI A GARE E COMPETIZIONI AUTOMOBILISTICHE - Limitatamente ai veicoli partecipanti a gare automobilistiche, escluse quelle di sola velocità, sono considerati terzi trasportati i secondi conduttori, mentre non guidano il veicolo, a condizione che la loro presenza a bordo e la loro indennizzabilità sia prescritta dal Regolamento particolare di gara , ed in tal caso la garanzia è operante nei limiti da questo stabiliti.

5. RISCHIO STATICO: RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ORGANIZZATORE PER DANNI NON CAUSATI DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI NATANTI (VALIDA SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA IN POLIZZA)

L'Impresa assicura, sulla base delle Condizioni generali di assicurazione della polizza su richiamata, in quanto compatibili, la responsabilità dell'Organizzatore per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi, dalle installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie e, in genere, dall'organizzazione della gara descritta in contratto.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali indicati nella polizza per l'assicurazione della Responsabilità Civile da Circolazione obbligatoria per la Legge e nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione della stessa polizza, e vale durante il giorno o i giorni di effettuazione della gara, nonché delle relative prove ufficiali e delle verifiche preliminari e finali se previste.

Limitatamente ai danni derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi e dalle istallazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie, sono considerati terzi anche gli addetti all'organizzazione, nonché i piloti, gli addetti al servizio dei veicoli e dei natanti, e le case concorrenti, sempreché non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno. Per i dipendenti dell'Organizzatore soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) ed al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144), l'assicurazione vale per le somme eccedenti l'indennità liquidata dall'INAIL che l'Organizzatore fosse condannato a pagare in conseguenza di reato colposo, perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'Organizzatore medesimo o da suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Cod. Civ., nonché per le somme che l'Organizzatore fosse tenuto a pagare in seguito all'azione di regresso esperita nei suoi confronti dall'INAIL ai sensi dell'art. 11 del predetto Testo unico.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio delle cose dell'Assicurato.

NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA DI RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE

Si precisa che la copertura può essere stipulata anche attraverso più polizze specifiche (RCA e RCT) in relazione alle diverse categorie di soggetti e rischi assicurati.

Art 13 del Capitolato d'appalto - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza, la responsabilità civile obbligatoria derivante all'Assicurato nella sua qualità di Organizzatore di gare e competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore, compresi i kart, e le relative prove, trasferimenti e quant'altro specificato all'art.21, anche se in circuiti chiusi e pertanto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 124 del D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii., copre la responsabilità dell'Organizzatore e degli altri obbligati per i danni causati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi ed ai veicoli da essi adoperati.
La garanzia ha effetto – per ciascun veicolo partecipante alla gara o competizione sportiva e per quelli di servizio necessari per lo svolgimento della manifestazione– nel momento in cui essi vengono consegnati, per ordine della direzione di gara, agli addetti alle verifiche preliminari e termina nel momento in cui, sempre per ordine della direzione di gara, essi vengono riconsegnati dagli addetti alle verifiche finali.
L'effettuazione delle suddette verifiche, il posizionamento del parco assistenza e del percorso per raggiungerlo, nonché i relativi orari, costituiscono elementi che debbono essere previsti dal regolamento particolare di gara e risultare su di esso, pena la decadenza della garanzia.
La garanzia comprende, altresì, la responsabilità civile delle persone delle quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere per legge.
Sono inclusi nella copertura assicurativa i test delle vetture (in pista e strada) iscritti al calendario sportivo nazionale.
Sono inclusi nella copertura assicurativa i danni alle autovetture private, compresi ai cristalli, utilizzate dagli ufficiali di gara per recarsi alla postazione assegnata causati da sassi o altri oggetti sollevati o scagliati dal passaggio delle vetture di gara.

Art 14 del capitolato d'appalto - Ulteriori garanzie

Le garanzie prestate con il presente contratto sono, inoltre, estese alle seguenti fattispecie:

A) Responsabilità Civile dell'organizzazione per danni non causati dalla circolazione dei veicoli (rischio statico).

La Società assicura, sulla base delle Condizioni Generali di Assicurazione, in quanto compatibili, la responsabilità dell'organizzatore per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi, dalle installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie e, in genere, da tutto ciò che è legato ed utilizzato per l'organizzazione della gara.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali indicati nel successivo art.17) e vale anche durante il giorno od i giorni di effettuazione delle relative prove ufficiali e delle verifiche preliminari e finali, se previste.
Limitatamente ai danni derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi, e dalle installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie, sono considerati terzi anche gli addetti all'organizzazione, i dipendenti e gli ausiliari dell'organizzatore, nonché i piloti e le loro autovetture, gli addetti ai servizi dei veicoli e le case concorrenti sempreché non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno.

Per i dipendenti dell'organizzatore soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni di cui al
D.P.R. n.1124/1965, l'assicurazione vale per le sole somme eccedenti l'indennità liquidata dall'INAIL, che l'organizzatore fosse condannato a pagare in conseguenza di reato colposo,

perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'organizzatore medesimo o da suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, nonché per le somme che l'organizzatore fosse tenuto a pagare in seguito all'azione di regresso esperita nei suoi confronti dall'INAIL ai sensi dell'art. 11 del predetto D.P.R. .

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- da furto;
- alle cose altrui derivanti da incendio delle cose dell'Assicurato.

B) **Secondi conduttori partecipanti a gare e competizioni automobilistiche.**

Limitatamente ai veicoli partecipanti a gare automobilistiche, escluse quelle di sola velocità, sono equiparati ai terzi trasportati i secondi conduttori mentre non guidano il veicolo a condizione che la loro presenza sia prescritta dal regolamento particolare di gara e siano rispettate le norme dallo stesso stabilite.

Art 15 capitolato d'appalto - Soggetti assicurati

A titolo esemplificativo, sono considerati "soggetti attivi" tutelati dalla copertura assicurativa:

a) gli organizzatori anche se diversi dal Contraente purchè titolari di licenza sportiva in corso per le manifestazioni iscritte al Calendario Sportivo della Federazione;
b) i meccanici o tecnici impiegati dall'organizzatore nonché i proprietari dei veicoli partecipanti;
c) gli organi di controllo della Pubblica Amministrazione;
d) i direttori di gara;
e) tutti gli ufficiali di gara coinvolti nella manifestazione (art.199 e seguenti RSN).

Art 16 del capitolato d'appalto - Estensione del novero di "terzi"

Ai fini della presente polizza, sono considerati terzi anche:

a) i componenti il comitato organizzatore della gara o competizione sportiva, gli ufficiali di gara, i dipendenti e gli ausiliari addetti ai servizi ed all'organizzazione dell'evento motoristico, sempreché non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno.
   In tale ambito sono compresi i passeggeri con licenza sportiva dei veicoli di servizio necessari per lo svolgimento della manifestazione anche se non espressamente menzionati dal Regolamento Particolare di gara (semplificativamente safety car, vetture scopa, vetture apripista, vettura ricognizione del percorso e del delegato all'allestimento del percorso e dell'ispettore/tutor/supervisore alla sicurezza).
b) I terzi trasportati, intendendo per tali esclusivamente i secondi conduttori, mentre non guidano il veicolo, a condizione che la loro presenza sia prescritta dal regolamento di gara e dalle caratteristiche del veicolo.